

Legge di bilancio anno 2021: proroga per il bonus formazione 4.0

La nuova legge di Bilancio ha previsto la **proroga degli incentivi per un altro biennio** (sino al 2022).

Di seguito i dettagli:

<p>A chi è rivolto</p>	<p>Potranno accedere al credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;
<p>Non possono partecipare</p>	<p>Le imprese che siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001; le imprese che non risultino in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</p>
<p>Spese ammissibili</p>	<p>Il costo relativo al <u>personale dipendente impegnato come discente</u> nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione (per costo aziendale si intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede).</p> <p>Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.</p> <p>Non sono ammissibili nel Piano le attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro</p>

<p>Spese ammissibili novità 2021 (ancora in fase di definizione)</p>	<p>La L. 178/2020 ha ampliato notevolmente i costi ammissibili al credito d'imposta ammettendo tra i costi ammissibili tutti quelli previsti dall'art. 31, c. 3, del Regolamento UE n. 651/2014 quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature; - costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; - spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
<p>Quale agevolazione?</p>	<p>Piccole imprese Detrazione del 50% Fino a un max 300.000 euro</p> <p>Medie imprese Detrazione del 40% Fino ad un max 250.000 euro</p> <p>Grandi imprese Detrazione del 30% Fino ad un max 250.000 euro</p>
<p>Periodo temporale</p>	<p>L'agevolazione è riferita alle spese, inerenti al proprio personale in formazione, sostenute nell'anno 2021</p>
<p>Quali tematiche formative sono agevolabili?</p>	<p>Danno diritto al credito d'imposta le attività di formazione finalizzate all'acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ big data e analisi dei dati; ➤ cloud e fog computing; ➤ cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, ➤ realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); ➤ robotica avanzata e collaborativa; ➤ interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; ➤ integrazione digitale dei processi aziendali. <p>L'attività formativa deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vendita e marketing; • informatica e tecniche; • tecnologie di produzione.
<p>Requisiti docenti</p>	<p>Le attività formative possono essere organizzate dall'impresa con <u>proprio personale docente</u> o con personale docente esterno assistito da un tutor interno.</p> <p>Possono essere erogate da soggetti esterni se:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa ✓ Università, pubbliche o private o da strutture ad esse collegate ✓ Istituti tecnici superiori ✓ Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 ✓ Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
<p>Adempimenti formali</p>	<p>Le imprese, inoltre, dovranno conservare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. - l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del bonus, anche in relazione al rispetto dei limiti e delle condizioni previste; - i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno. - i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e tale certificazione deve essere allegata al bilancio.
<p><u>NEWS</u> IMPORTANTE!!!</p>	<p>A seguito delle modifiche disposte dalla legge di Bilancio 2020, lo svolgimento delle attività formative nelle "tecnologie 4.0" non deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali.</p>
<p>Maxi bonus formazione 4.0</p>	<p>Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus, per tutte le imprese, passa al 60% qualora i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.</p> <p><u>Fra i requisiti più frequenti rientrano coloro che :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, b) hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a); d) hanno compiuto 50 anni di età;
<p>Comunicazione al MISE</p>	<p>Inoltre, secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa (il modello, il</p>

	<p>contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno definiti con apposito decreto ministeriale).</p>
<p>Bonus formazione 4.0: uso in compensazione con F24</p>	<p>Il credito d'imposta per la formazione può essere utilizzato dall'impresa in compensazione con modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'anno in cui sono state sostenute le spese.</p> <p>Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni successive in cui è utilizzato.</p> <p>Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.</p> <p>Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa.</p>
<p>Modalità applicative</p>	<p>Deve essere rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati.</p> <p>Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.</p>
<p>Certificazione rilasciata da un revisore dei conti</p>	<p>Per il riconoscimento dell'agevolazione, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da un'apposita certificazione rilasciata dal revisore dei conti.</p> <p>Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fatto salvo il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile.</p>



IL PROGETTO SBS: COME POSSIAMO ASSISTERTI?

Si tratta di una agevolazione per la quale sono previsti degli adempimenti. Per poter affrontare questi adempimenti con la necessaria tranquillità occorrono competenze specifiche. In particolare possiamo affiancarti nelle seguenti fasi:



STRUTTURAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE

Grazie alla competenza maturata negli anni con i nostri partner accreditati per la formazione in ambito regionale, possiamo aiutarti nello strutturare il piano di formazione Industria 4.0 e a reperire i docenti più adeguati al progetto da sviluppare.



RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Per poter rendicontare le spese relative al personale dipendente impegnato nella formazione è necessario predisporre tutta una serie di informazioni riepilogative che consentano di calcolare il beneficio previsto.



CERTIFICAZIONE DA PARTE DI UN REVISORE LEGALE

La norma prevede che le spese siano certificate da un revisore legale indipendente dall'azienda.

E' importante osservare che il credito di imposta per la formazione 4.0 va a coprire parte dei costi interni (mancata produttività del personale e dei tutor interni) e non incide invece sui costi della docenza esterna.

Contattaci per verificare fattibilità e valutare un preventivo

Uff. formazione SBS